

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 15 DEL 01/02/2023

**PORTO DI ANCONA – INTERVENTO MANUTENTIVO DEL CUNICOLO TECNICO PRESENTE
NELLA BANCHINA N.15 DEL PORTO DI ANCONA**

(C.U.P. J37F22000150005, C.I.G. Z1C36D9B41)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- POSTO** che, in base alla Determinazione segretariale di questa Autorità n. 29 in data 20/10/2022, risultano affidati in appalto, all'Impresa "Montedil S.r.l." avente sede a Loreto (An), i lavori di manutenzione del cunicolo tecnico afferente alla banchina d'ormeggio n.15 del porto di Ancona;
- VISTO** l'Ordine di esecuzione emesso da questo Ente per i suddetti lavori con nota prot. 7944 in data 20/10/2022;
- VISTO** la lettera dell'Impresa Montedil S.r.l., assunta al protocollo di questo Ente al n.01777 del 01/02/2023, con la quale comunica la propria disponibilità a dare inizio alle lavorazioni di cui sopra in data 02/02/2023;

U

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Protocollo N.0001830/2023 del 01/02/2023

CONSIDERATO che l'esecuzione dei suddetti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di un tratto della banchina d'ormeggio nella fattispecie interessata nonché del retrostante spazio demaniale a terra, per una larghezza pari a m 15,00 e per la larghezza di m 5,00 dal ciglio della banchina medesima, ciò come evidenziato in colore rosso nell'immagine aerea sotto riportata;

RITENUTO pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover emanare il presente provvedimento, affinché per i lavori in argomento possa essere recata una disciplina specifica con contestuale interdizione agli usi legati alle attività portuali locali dell'area all'uopo interessata a scampo di ogni pregiudizievole interferenza operativa;

VISTI il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI gli atti dell'Ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, da parte dell'appaltatore "Montedil S.r.l." avente sede a Loreto (An), per conto di questa Autorità, dalla giornata di giovedì 02 Febbraio p.v. sino alla giornata di Lunedì 13 febbraio p.v., verranno eseguiti i lavori per la manutenzione del cunicolo tecnico presente nella banchina n.15 del porto di Ancona, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di un tratto della banchina d'ormeggio nella fattispecie interessata nonché del retrostante spazio demaniale a terra, per una larghezza pari a m 15,00 e per la larghezza di m 5,00 dal ciglio della banchina medesima, ciò come evidenziato in colore rosso nell'immagine aerea sotto riportata;



**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

ART. 1

Durante l'esecuzione dei lavori di cui nelle premesse, precisamente **dalle ore 07,00 di giovedì 02 Febbraio p.v. sino alle ore 17,00 di Lunedì 13 febbraio p.v.**, è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso lo spazio di banchina dagli stessi lavori interessato.

Al riguardo, ferma restando la possibilità di ormeggio delle imbarcazioni presso la banchina portuale in questione pur nel rispetto delle prescrizioni riportate negli articoli seguenti, è comunque stabilito il divieto di accesso per ogni mezzo e persona, fatta eccezione per ogni necessità di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

ART. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui nelle premesse, lo spazio demaniale all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto appaltatore.

A tal proposito è stabilito che detto spazio, per le esigenze della cantierizzazione proprie dei lavori in argomento, a cure ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, dovrà risultare correttamente delimitato e segnalato sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso l'operatività portuale locale, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- sospendere temporaneamente le attività di cantiere di propria competenza **almeno n. 30 minuti prima** di ciascuna operazione di ormeggio e disormeggio lungo la banchina interessata dai lavori, ciò fino alla cessazione dell'operazione medesima, per la cui occasione lo spazio della cantierizzazione dovrà risultare libero da persone, materiali ed attrezzature che possano costituire intralcio od interferenza verso le limitrofe manovre nautiche;
- ai fini di quanto previsto al precedente punto, l'appaltatore acquisirà giornalmente informazioni presso questa Autorità e presso la locale Autorità Marittima in ordine alle programmazioni degli approdi nella banchina portuale in questione;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati che sia necessaria per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale operatività portuale nonché la circolazione viaria negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 ora dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le

locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;

- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alla zona portuale interessata dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 20 del 20/12/2012;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)



IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



U

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Protocollo N.0001830/2023 del 01/02/2023

